



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 121 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Capo VI Settore, Arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- nel territorio di San Nicandro Garganico si trova la zona turistico-balneare in località Torre Mileto;
- la zona comprende un tratto di spiaggia libera non in concessione, attesa la necessità della libera fruizione da parte della cittadinanza;
- la capitaneria di porto di Manfredonia ha comunicato la necessità che l'A.C. provveda ad assicurare il servizio di salvataggio e assistenza ai bagnanti;
- rilevato che la pianta organica di questo Comune non comprende figure professionali idonee allo svolgimento del servizio;
- Vista la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento della funzione di assistente bagnanti datata 06/05/2004 del Sig. PANZONE Matteo, il quale ha già svolto il servizio l'anno precedente con buoni risultati;
- Ritenuto dover stipulare un contratto di lavoro a progetto con il Sig. PANZONE Matteo, come disciplinato dagli articoli contenuti nel Titolo VII (da 61 a 69) del D.L.vo n. 276/2003, per un periodo di 40 giorni, attesa l'urgenza e l'indifferibilità del servizio, dandone contestualmente conoscenza all'Ufficio Circoscrizionale per l'Impiego;
- Considerato che l'unica richiesta pervenuta a questo Comune per la funzione di assistente bagnanti è quella del Sig. PANZONE Matteo;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di istituire per il periodo dal 17/07/2004 al 25/08/2004 il servizio di assistente bagnanti relativamente al tratto di spiaggia libera in località Torre Mileto;



2. Di stipulare con il sig. PANZONE Matteo, nato a San Nicandro Garganico il 23/07/1963 e residente alla Via Matteotti n. 97 cod. fisc. PNZMTT63L23I054I, titolare del brevetto di assistente bagnanti, un contratto di lavoro a progetto finalizzato all'assistenza ai bagnanti relativamente al tratto di spiaggia libera in località Torre Mileto, dando atto che il medesimo assumerà il servizio di assistente bagnanti e salvataggio in mare durante le ore di balneazione;
3. Di approvare l'unito schema di contratto ed il progetto allegato;
4. Di trasmettere, a cura della segreteria, l'atto al Capo III Settore per quanto di competenza;
5. Di imputare la spesa di Euro 1.600,00, onnicomprensiva di ritenute come previste per legge, al CAP. 1476/1 del B.E.F. 2004;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 122 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che con propria deliberazione n. 87/2002, veniva apportata una parziale variazione all'art.2 del regolamento disciplinante la costituzione del servizio di controllo

Interno e del nucleo di valutazione relativamente alla sostituzione della dicitura "Segretario Generale " con l'espressione "Direttore Generale";

Ritenute ormai superate dalla realtà contingente le modifiche apportate con la delibera

n.87/02 surrichiamata per cui se ne decide l'annullamento;

Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e termini di Legge;

D E L I B E R A

1. di annullare la delibera di G.C. n. 87 del 19/11/02;
2. di confermare, in toto, il testo del regolamento di istituzione del servizio di controllo interno e nuclei di valutazione approvato con delibera di G.C. n. 255 del 20.7.200.
3. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 123 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Preso atto che in data 13.07.2004 al n. 9657 di protocollo è pervenuta al Comune una nota a firma del rappresentante legale della Coop. Belvedere con sede in San Nicandro Garganico in Via Mastroianni c.n., con cui comunica la disponibilità della Società ad espletare un servizio di custodia di autoveicoli privati, nell'arco di ore dalle 22,00 alle 11,00 a far tempo dal 01 luglio a tutto il 31 agosto c.a. con una tariffa giornaliera di € 3,00 per autovettura ed a tal fine chiede di poter disporre, in comodato gratuito, dell'area recintata annessa agli Istituti comprensivi "D'Alessandro" sito in Via dei Sanniti e "M. Vocino" in V.le Vittorio Veneto di questo Comune;

Rilevato che effettivamente nella stagione estiva, in particolare nei mesi di luglio e agosto, il ritorno in questo Comune per le vacanze di molti concittadini emigrati in altri luoghi, unito all'afflusso di turisti in visita alla zona, comporta notevoli disagi legati alla viabilità e soprattutto al problema del parcheggio delle loro auto;

Atteso che questa A.C., non insensibile alle esigenze della cittadinanza, ritiene di dover ovviare a tali disagi;

Ritenuto dover garantire maggiore tranquillità a quanti non dispongono di idonea autorimessa, ed a tal fine creare condizioni sostitutive per scongiurare atti vandalici o tentativi di furto a danno degli automezzi, che pure avvengono e che potrebbero assumere aspetti critici proprio in questo periodo di maggiori presenze;

Ravvisata l'opportunità, nonché la possibilità di poter mettere a disposizione aree idonee allo scopo in quanto recintate, individuate nei cortili e spiazzi a servizio degli edifici scolastici di questo Comune;

Considerato che un'esperienza simile, realizzatasi qualche anno fa, si è rivelata molto apprezzata e di grande utilità da quanti hanno dimorato in paese per le vacanze;

Sentiti i Presidi degli Istituti Comprensivi "D'Alessandro" e "M. Vocino" i quali nulla hanno ostato in merito all'iniziativa rappresentata;



Ritenuto pertanto di accedere alla proposta avanzata in considerazione di una molteplicità di elementi, riassunti in: a) servizio di elevata utilità sociale ed indubbia gradibilità alla cittadinanza dimorante nel periodo estivo; b) accessibilità al servizio con riguardo alla tariffa proposta, ritenuta congrua; c) facilità di accesso per i richiedenti in quanto la Società offrirà un servizio di collegamento-navetta, in considerazione della decentralità del sito da mettere a disposizione (Istituto Comprensivo "D'Alessandro" sito in Via dei Sanniti), d) nessun onere è previsto a carico dell'A.C.; e) responsabilità della Coop. Belvedere per quanto attiene la buona tenuta dell'area, avuto riguardo alla pulizia ed all'uso corretto della stessa a salvaguardia degli immobili adiacenti; f) l'urgenza e l'indifferibilità dell'avvio del servizio, stante corrente la stagione estiva;

Dato atto infine che la suddetta Società è regolarmente iscritta al R.E.A. n. FG 230661;

Tutto quanto sopra considerato;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Leg.vo n.267/2000 in quanto trattasi di servizio di durata davvero esigua, non configurandosi tra l'altro alcun rapporto concessorio in quanto l'area messa a disposizione non può essere oggetto di contratto duraturo o definitivo data la sua natura di spazio interno a servizio della scuola;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di concedere in uso gratuito alla Coop. Belvedere con sede in San Nicandro Garganico in Via Mastroianni c.n. l'area recintata annessa agli Istituti comprensivi "D'Alessandro" sito in Via dei Sanniti e "M. Vocino" in V.le Vittorio Veneto di questo Comune per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2004;
- 2) di dare atto che la Coop. Belvedere utilizzerà detta area per espletare un servizio di custodia di automezzi privati, nella fascia oraria dalle 22,00 alle 11,00 a far tempo dal 1 luglio p.v. e sino a tutto il 31.08.2004, in favore di cittadini che ne facciano libera richiesta, dietro pagamento della tariffa di € 3,00 al giorno per ogni autovettura, tariffa proposta dalla summenzionata Società e ritenuta congrua dal competente organo comunale, con rilascio di regolare ricevuta al cliente a garanzia della correttezza e legalità del servizio reso;
- 3) di atto che la Coop. Belvedere si impegna ad offrire gratuitamente ai richiedenti, in aggiunta al servizio di custodia, il servizio di collegamento al centro urbano essendo l'area del parcheggio in zona decentrata;



- 4) di dare atto che alla data del 31 agosto p.v. si intenderà concluso il rapporto di comodato disposto con il presente atto e la Coop. Belvedere consegnerà l'area al Comune nelle condizioni di agibilità di fatto nelle quali la riceve, previo sopralluogo dell'organo tecnico comunale, rispondendo di eventuali danni verificatisi in dipendenza dell'uso disposto discendente dalla presente autorizzazione;
- 5) di dare atto che il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale che possano scaturire dall'uso di detta area per il servizio da svolgersi;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 2° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Leg.vo n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 124 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota a firma del rappresentante legale della Coop. Belvedere con sede in San Nicandro Garganico in Via Mastroianni, con la quale comunica la disponibilità per espletare, presso il Lido di Torre Mileto, un servizio di pulizia spiaggia, fontanina pubblica, manutenzione e igienizzazione dei bagni pubblici oltre alla custodia, la sorveglianza e la gestione dei parcheggi pubblici annessi alla spiaggia libera di Torre Mileto nella fascia diurna dalle ore 8,00 alle ore 20,00, a far tempo dal 16.7. al 31 agosto 2004;

Rilevato che effettivamente nel mese di luglio e agosto vi è una maggiore affluenza di bagnanti presso il lido di Torre Mileto e che tale affluenza comporta una maggior richiesta di servizi: pulizia della spiaggia pubblica, di manutenzione ed igienizzazione dei bagni pubblici del lido, controlli del traffico privato e gestione del parcheggio pubblico;

Vista l'urgenza di procedere "una tantum" alla pulizia della scogliera dal Lido fino all'area sottostante la Torre di Mileto;

Atteso che questa A.C., intende offrire alla cittadinanza il massimo impegno possibile per ovviare al disagio che tali circostanze comportano nel periodo estivo in cui si registra la maggiore affluenza di pubblico dell'unico lido cittadino;

Ritenuto dover garantire alla collettività una maggiore tranquillità per la sosta e il parcheggio delle auto dei turisti e di tutti gli utenti del lido di Torre Mileto al fine di scongiurare e prevenire atti vandalici o tentativi di furto a danno degli automezzi privati;

Ravvisata l'opportunità, nonché la possibilità di poter mettere a disposizione l'area destinata a parcheggio pubblico del lido di Torre Mileto;

Ritenuto pertanto di accedere alla proposta avanzata in considerazione di una molteplicità di elementi, sopra menzionati avanzata della Coop. Belvedere di San Nicandro G.co;



Dato atto infine che la suddetta Coop. Belvedere è regolarmente iscritta al R.E.A. al n. FG 230661;

Tutto quanto sopra considerato;

Visto l'art.7 del D.Leg.vo n.157/95 e s.m.i. e ritenuto di farvi riferimento in ordine all'affidamento di che trattasi, in quanto l'urgenza e l'improcrastinabilità dell'avvio del servizio non ha consentito a questa A.C. appena insediatasi, di adottare procedure diverse;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Leg.vo n.267/2000 in quanto trattasi di servizio di durata davvero esigua, non configurandosi tra l'altro alcun rapporto concessorio in quanto l'area messa a disposizione non può essere oggetto di contratto duraturo o definitivo data la sua natura;

Visti:

- il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Manutenzione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di affidare alla Coop. Belvedere con sede in San Nicandro Garganico in Via Mastroianni c.n. il servizio di pulizia spiaggia e fontanina pubblica, manutenzione e igienizzazione dei bagni pubblici oltre alla custodia, la sorveglianza e la gestione dei parcheggi pubblici annessi alla spiaggia libera di Torre Mileto, ed una tantum anche la pulizia della scogliera dal Lido fino all'area sottostante la Torre di Mileto, nella fascia diurna dalle ore 8.00 alle ore 20.00, divisi in turni 8.00/14.00 – 14.01/20.00;

1. di dare atto che la Coop. Belvedere eseguirà il servizio specificato al punto n. 1 utilizzando mezzi e personale proprio, tutti i giorni a partire dal 16 luglio al 31 agosto 2004;
2. dare atto che la Coop. Belvedere si impegna ad offrire tali servizi ottenendo come unico indennizzo tutte le somme ricavate dalla gestione del parcheggio del lido di Torre Mileto fissando il prezzo della sosta custodita a € 1,00 per ogni auto per fascia oraria;
3. di dare atto che il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale che possano scaturire dall'uso di detta area per il servizio da svolgersi;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 2° comma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Leg.vo n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 125 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- il 30 giugno 2004 alle ore 5.20 del mattino in San Nicandro Garganico alla Via Brunelleschi esplodeva una bombola di gas al numero civico 23, precisamente all'abitazione della Sig.ra PETICCHIO Costantina, nata a San Nicandro Garganico il 28/10/1915;
- la deflagrazione oltre ad aver lesionato l'immobile citato ha gravemente danneggiato gli immobili di Via Brunelleschi ai numeri civici 17/19/21/25/27;
- con ordinanza n. 74 del 30 giugno 2004 il Sindaco, quale Ufficiale del Governo ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lvo 267/2000, ha vietato l'accesso, fino a nuova e diversa disposizione, agli immobili di Via Brunelleschi individuati con i numeri civici 17/19/21/23/25/27, ha disposto la transennatura degli immobili lesionati ed ha dichiarato temporaneamente inagibili gli immobili citati fino a quando non verranno effettuati i controlli tecnici necessari del caso;
- con successiva nota del Capo Settore Manutenzione, diretta a diverse imprese di San Nicandro Garganico, si chiedeva un preventivo in busta chiusa, comprensivo di ogni costo (raccolta materiale, trasporto e smaltimento, piano di sicurezza etc.) da far pervenire al Comune entro il giorno 15/7/2004 alle ore 12,00, al fine di procedere alla demolizione dell'immobile sito alla Via Brunelleschi n. 23 in San Nicandro Garganico, gravemente lesionato;
- Ritenuta l'urgenza di intervenire con l'esecuzione di tutti i lavori necessari al fine di disporre tutte le misure necessarie ad evitare pericoli per l'incolumità dei proprietari e dei cittadini tutti;
- Ritenuto, pertanto, dover impegnare una congrua somma a carico del bilancio comunale, al fine di permettere la risoluzione dei problemi più urgenti per i cittadini dimoranti in quella zona, i cui immobili sono stati danneggiati dalla deflagrazione e di avvalersi su chi, esperite le indagini del caso, risulterà responsabile dell'accaduto;

Con voti unanimi,



DELIBERA

1. Di provvedere all'esecuzione di tutti i lavori urgenti e all'adozione di tutte le misure necessarie ad evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini tutti e di quelli dimoranti alla Via Brunelleschi;
2. Di demandare al Capo VI Settore ogni necessario ed utile provvedimento per la risoluzione dei problemi più urgenti per i cittadini dimoranti in quella zona, i cui immobili sono stati danneggiati dalla deflagrazione;
3. Di impegnare la presumibile spesa di Euro 20.000,00 imputandola alle partite di giro del B.E.F. 2004, importo che l'A.C. anticipa per rivalersi su chi risulterà, esperite le indagini del caso, responsabile dell'accaduto.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 126 DEL 2004

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del I settore dott.ssa Antonietta Santodirocco per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 414 del 21.10.1999 con cui è stato approvato il regolamento disciplinante le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli;

Vista la deliberazione di G.C. n. 114 del 30.06.2004 si è stabilito di procedere all'assunzione di n. 4 agenti di Polizia Municipale, categoria "C" – posizione economica "C1" per 2 mesi, nel periodo luglio-luglio-ottobre 2004;

Vista, inoltre, la determinazione del responsabile del 2° settore n. 18 del 06.07.2004 con cui è stata indetta selezione pubblica, consistente in una prova attitudinale basata su quesiti a risposta multipla, ex art. 51, comma 1, lett. b) del vigente regolamento dei concorsi ed è stato approvato il relativo bando;

Dato atto che è in corso la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 del bando di selezione a partire dall'8.07.2004;

Ritenuto dover provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice, in conformità di quanto sancito dall'art. 29 del citato regolamento comunale sui concorsi e dall'art. 9 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del vigente regolamento disciplinante le modalità dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 414 del 21.10.1999, il Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di P.M. è il Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonietta Santodirocco.
2. di nominare componenti della Commissione esaminatrice le seguenti persone:
 1. Dott. ssa Antonietta Santodirocco;



2. Avv. Vincenzo Giordano;

3. Dott. Luigi Gravina;

e di individuare nell'Istr. Dir. Vincenzo Augello il dipendente incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

3. di impegnare la presumibile spesa di € 500,00 per la corresponsione dell'indennità spettante ai componenti esterni della commissione, con imputazione al cap. 1041 del B.E.F. 2004;

4. di provvedere alla liquidazione dei compensi ai componenti della Commissione con successivo atto del responsabile del settore competente.

5. di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 127 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Atteso che l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di realizzare al lido di Torre Mileto alcuni bagni pubblici ad uso della collettività la quale, oltre che nel periodo estivo in cui vi affluisce in misura considerevole, anche nel resto dell'anno frequenta detta località in maniera copiosa maggiormente nei giorni di fine settimana;

Considerato che i due bagni pubblici preesistenti erano inagibili e non idonei in quanto risultavano rotte ed inservibili le tubazioni di deflusso delle acque nere nei serbatoi interrati di raccolta ed inoltre per lo stato di pericolosità della struttura prefabbricata con grave rischio per la pubblica incolumità;
Che pertanto venivano demoliti con ordinanza sindacale n.43 del 13.06.2003;

Dato atto che l'assenza di bagni pubblici al predetto lido di Torre Mileto provoca comunque inevitabili problemi sia sotto l'aspetto igienico sanitario sia sotto l'aspetto del decoro della località balneare;

Visto che a cura del Capo Settore Manutenzione Arch. Marrocchella Adelmo era stato già da tempo predisposto un progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi bagni pubblici sul lido di Torre Mileto il quale prevedeva anche i lavori di demolizione di quelli preesistenti;

Considerato che occorre al momento provvedere all'approvazione di detto progetto, il quale verrà realizzato per la parte che attiene la costruzione dei nuovi bagni, stante la già avvenuta demolizione dei vecchi manufatti;

Visto che la zona oggetto di ubicazione è gravata da alcuni vincoli territoriali tra cui:

1. Zona 2 del Parco Nazionale del Gargano;
2. Zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
3. Zona FS3 del P.di F. comunale;
4. Zona demaniale marittima;
5. Zona sottoposta a vincolo paesaggistico



Visto che, ai sensi dell'art. 14 della legge n.241/90, per acquisire i pareri prescritti sono state convocate le seguenti conferenze di servizio:

- 1- 07.07.2003 prot.n.9448 del 07.07.03
- 2- 08.08.2003 prot.n.10587 del 25.07.03
- 3- 01.12.2003 prot.n.16229 del 19.11.03

degli Enti:

- Capitaneria di Porto di Manfredonia
- Regione Puglia Demanio Marittimo - Bari
- Ente Parco Nazionale del Gargano – Monte Sant'Angelo
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia
- Sovrintendenza Beni Ambientali, Architettonici e Paesaggistici
- Azienda ASL FG/1
- Capo Settore Urbanistica – Comune di San Nicandro Garganico
- Capo Settore Manutenzioni – Comune di San Nicandro Garganico

Visto il verbale delle conferenze di servizio del 08.08.2003 e del 01.12.03;

Visti i pareri favorevoli espressi dal dirigente dell'ASL FG/1 di San Nicandro Garganico Dott. Rocco Crosa, dal dirigente dell'Ufficio Urbanistico del Comune di San Nicandro Garganico Geom. Angelo Campanozzi, dal dirigente dell'Ufficio LL.PP. del Comune di San Nicandro Garganico Geo. Nicola Giagnorio, dal dirigente dell'Ufficio Manutenzioni del Comune di San Nicandro Garganico Arch. Adelmo Marrocchella;

Visto il parere del Parco Nazionale del Gargano, pervenuto con nota prot. n. 546 del 02.02.02004, favorevole alla realizzazione dell'intervento, che non appare incompatibile con la salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici dell'area protetta naturale, alle seguenti prescrizioni:

- le finiture esterne siano realizzate integralmente in legno, mediante l'utilizzo di doghe;
- il tetto venga realizzato in legno a doppia falda, ognuna su ciascun ambiente per un complessivo di n. 4 falde;
- la pavimentazione prevista sulla spiaggia sia realizzata con elementi smontabili in legno.

Visto il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia – prot.n.27015 del 22.12.2003 – che, al fine di migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale e paesaggistico della zona prescrive quanto segue:

- le pavimentazioni previste sulla spiaggia siano realizzate con elementi smontabili e facilmente trasportabili;
- nella costruzione dei bagni per le finiture del paramento murario esterno siano utilizzati malte a base di calce per intonaci e tinte con esclusione di malte cementizie;
- gli infissi esterni siano realizzati in legno con trattamento a vista;
- i canali di gronda e i pluviali siano realizzati in rame.



Vista l'attestazione di avvenuto deposito del progetto dei lavori relativamente ad un plesso, che verrà poi realizzato in più esemplari uguali, così come previsto in progetto, tali da essere destinati a Bagni Pubblici in località Torre Mileto, di cui al prot.n.17632/03 del 18.09.2003 – Pratica n.209/03 del Reg. OO.PP. – Legge n.64/74 artt.17 e 18 – L.R. 16 maggio 1985 n.27 art.62;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

- 1- di approvare il progetto di "Demolizione e ricostruzione dei Bagni Pubblici in località Torre Mileto", che prevede una spesa di € 16.000,00 significando che esso so estrinsecherà solamente per ciò che riguarda i lavori per la realizzazione dei bagni pubblici in località Torre Mileto, ricordando che la demolizione dei vecchi manufatti è già avvenuta da tempo per esigenze legate alla salvaguardia della pubblica incolumità;
- 2- di dare atto che la realizzazione dei bagni avverrà nel pieno rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni del Parco Nazionale del Gargano e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia che in specifico risultano:
 - le finiture esterne siano realizzate integralmente in legno, mediante l'utilizzo di doghe;
 - il tetto venga realizzato in legno a doppia falda, ognuna su ciascun ambiente per un complessivo di n. 4 falde;
 - la pavimentazione prevista sulla spiaggia sia realizzata con elementi smontabili in legno;
 - le pavimentazioni previste sulla spiaggia siano realizzate con elementi smontabili e facilmente trasportabili;
 - nella costruzione dei bagni per le finiture del paramento murario esterno siano utilizzati malte a base di calce per intonaci e tinte con esclusione di malte cementizie;
 - gli infissi esterni siano realizzati in legno con trattamento a vista;
 - i canali di gronda e i pluviali siano realizzati in rame;
- 3) di dare atto che detti lavori saranno realizzati in economia, ai sensi dell'art.88 del D.P.R. 554/99;
- 4) di assumere impegno di spesa al Cap. 3615 per il complessivo importo di € 19.000,00 IVA compresa, così scaturito dall'importo originario del progetto che si approva, con l'incremento di ulteriori € 3.000,00 di cui alla relazione tecnica integrativa del tecnico progettista, tenuto conto delle successive prescrizioni tecniche così come impartite dagli Organi preposti e chiamati a fornire il parere - nulla osta di propria competenza;
- 5) di disporre che a fine lavori il tecnico responsabile rediga e presenti per l'approvazione il rendiconto dettagliato e le relative pezze giustificative di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 128 DEL 2004

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del VI Settore, Arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 233 del 27/11/2003 si affidava all'Ing. Guerrieri Michele, stante l'urgenza, l'incarico tecnico di attuazione della Direttiva del Commissario Delegato eventi sismici della Provincia di Foggia emessa il 7 ottobre 2003 n. 2;
- con successiva deliberazione di G.C. n. 98 del 28/05/2004 si approvava la graduatoria degli aventi diritto agli interventi di riparazione, adeguamento e ricostruzione conseguenti all'evento sismico del 31 ottobre 2002;
- con nota del 16/06/2004 la Regione Puglia trasmetteva la circolare esplicativa e schede di rilevamento delle Verifiche livello "0" di cui all'O.P.C.M. n° 3274/2003 art. 2, comma 3° e delibera di G.R. Puglia del 2/3/2004 n. 153;
- in particolare con le disposizioni sopra richiamate si stabilisce l'obbligo di procedere a verifica ai sensi delle norme tecniche contenute negli allegati all'O.P.C.M. n° 3274/2003, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari e sotto la supervisione dei Comuni, ed interessa:
 - a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
 - b) gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;dando inizio ad una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi nei prossimi cinque anni;
- con la citata normativa si stabiliscono ulteriori indagini di livello 1 e 2 e l'eventuale adeguamento degli edifici ed opere oggetto delle stesse;
- Rilevata la necessità di individuare un referente per il Centro Operativo Comunale (COC);
- Ritenuto dover estendere all'Ing. Guerrieri Michele l'incarico tecnico a suo tempo conferito con la delibera di G.C. n. 233 del 27/11/2003 anche alle operazioni tecniche da effettuare in relazione alla normativa sopra richiamata;
- Considerata l'urgenza a provvedere alla conferma dell'incarico, in quanto gli Enti interessati hanno necessità di iniziare le operazioni di rito, la cui prima



fase (livello "0") deve concludersi entro il 31/7/2004, per cui bisogna evitare ogni eventuale inadempienza che possa arrecare danno all'Ente e ai cittadini;

Con voti unanimi,

DELIBERA

1. Di confermare l'Ing. Guerrieri Michele quale tecnico incaricato dal Comune con estensione alle operazioni di "classificazione sismica del territorio regionale, programma di verifica degli edifici ed opere strategici e rilevanti ai sensi dell'O.P.C.M. n° 3274/2003 art. 2, comma 3° e delibera di G.R. Puglia del 2/3/2004 n. 153", nonché referente del Centro Operativo Comunale (COC) ai fini della Protezione Civile;
2. Di autorizzare il citato professionista ad accedere agli atti comunali necessari per l'espletamento dell'incarico ed averne copia dagli uffici;
3. Di dare atto che gli onorari e le spese spettanti all'Ing. Guerrieri verranno liquidate a titolo di collaborazione professionale in base alle prestazioni eseguite ed alla presentazione della parcella professionale;
4. Di impegnare la somma di Euro 3.000,00 imputando la relativa spesa al CAP. 1086 del B.E.F. 2004;
5. Di demandare al Capo Settore Manutenzione ogni ulteriore determinazione in esecuzione del presente incarico.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 129 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.17 del 9.8.2002 con il quale è stato approvato il PIANO in oggetto di cui trattasi;

DATO ATTO CHE, dovendosi ricorrere ad espropriazione, :

– l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, con il quale è stato costituito il vincolo preordinato all'esproprio (deliberazione consiliare n.17 del 09.08.2002, esecutiva) e successiva di Giunta comunale n.200 del 23.09.2003;

– sono state adempiute le formalità previste dall'art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 s.m.i. (deposito presso l'ufficio per le espropriazioni del progetto definitivo con la descrizione degli immobili di cui è prevista l'espropriazione; avviso al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera del deposito del progetto e dell'avvio del procedimento di esproprio, pubblicazioni, ecc.);

- che il proprietario ha presentato osservazioni che possono così riassumersi:

a) modifica del tracciato stradale insistente sulla part.64 sulla quale esiste la pertinenza di un fabbricato rurale;

b) garanzia di accesso alle partt. n.94 e n.96;

c) accorpamento della area residuale della part. n.95 di complessive ha 1.01.73, oggetto di esproprio per soli ha 0.31.57, divisa dal canale di scolo in ulteriori due relitti chiusi tra la zona in espropriazione, il canale Palude di Caldoli e terreni condotti da terzi, rispettivamente con le partt. confinanti n.94 e n.96, mediante frazionamento a cura dell'espropriante;

d) mantenimento della integrità della part.97, con modifica del tracciato della strada di previsione;

e) allineamento in alcuni punti del perimetro dell'area destinata a P.I.P. al fine dell'inclusione di relitti di aree appartenenti alle partt.15 e 70 del Fg.20, diversamente destinate all'improduttività.

f) sistemazione a strada percorribile dai mezzi agricoli dell'area interessata dalla condotta idrica;

CONSIDERATO CHE:

- i terzi non hanno presentato osservazioni;



- delle richieste sopra descritte presentate dal proprietario, possono allo stato attuale essere immediatamente e totalmente solo quelle che riguardano le porzioni dei suoi beni non già prese in considerazione e per le quali risulterebbe una disagiata utilizzazione, da cui discende la necessità di un aggiornamento del piano particellare di esproprio;

PRESO ATTO, da quanto rilevato nella relazione del tecnico di parte allegata alla comunicazione della ditta esproprianda, che la particella n.70 del foglio 20, tra l'altro di modesta estensione, risulta fusa nella part. n.15 di maggiore estensione;

RILEVATO dai controlli catastali effettuati che effettivamente, la part.70 del fg.20 non risulta più esistente;

CHE l'estensione della part.n.15 risultante dalle visure catastali attuali va intesa comprensiva della part.70;

DATO ATTO CHE atto che complessivamente la superficie da espropriare prevista in progetto è di mq. 234.718 inclusa la ex part.70 e che l'estensione delle superfici da anettere in accoglimento della richiesta del proprietario, di tal che si allinei il perimetro dell'area P.I.P. sulla part.15 è di mq. 11.632;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTO, altresì l'art.2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) di contro dedurre alle osservazioni di cui rispettivamente ai punti a), b), c), d), e) indicati in premessa, presentate dal proprietario dell'area interessata dal Piano per gli insediamenti produttivi di San Nicandro Garganico, come appresso specificato:

a) allo stato attuale non si prevede la necessità di una modifica al tracciato stradale, ancorchè esso sia vicino alla pertinenza del fabbricato rurale per il quale non si intravede nessuna compromissione di fruibilità;

b) l'accesso alle proprietà di cui alle particelle n.94 e n.96 sarà garantito nei modi possibili, da individuarsi al momento della realizzazione dei lavori;

c) all'atto del frazionamento delle particelle interessate da espropriazione, saranno effettuati anche gli accorpamenti ove possibile;

d) al momento non vi sono ragioni tecniche per la modifica del progetto in ordine agli interventi previsti sulla particella n.97. Ogni variazione non potrà che scaturire da esigenze tecniche in corso di realizzazione dei lavori. Pertanto la suddetta particella rimane soggetta ad espropriazione nella superficie prevista;

e) di far proprie le osservazioni del rispettivo punto, in quanto ritenute accettabili le ragioni esposte dal proprietario, effettivamente inconfutabili ai fini di una utile e produttiva coltivazione delle zone evidenziate, altrimenti intercluse;

f) nel corso di realizzazione dei lavori potrà essere resa percorribile l'area della condotta idrica;

2) di includere pertanto tra le aree da assoggettare ad espropriazione anche le porzioni aggiuntive della particella n.15 del Fg.20, per una superficie



complessiva di mq. 11.632, contrassegnate con i nn.1 – 2 – 3 – 4 sulla planimetria aggiornata d'ufficio, qui allegata per l'approvazione, con le quali la superficie relativa alla particella n.15 somma a complessivi mq. 246.350;

- 3) di dare atto che con l'inclusione delle porzioni di aree di cui al precedente punto 2) si configura l'allineamento dell'area PIP destinata agli insediamenti produttivi, la quale con ciò risulterà aggiornata nella nuova complessiva superficie di mq. 277.064;
- 4) di approvare di conseguenza il nuovo piano particellare, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sulla scorta del quale sarà determinata la misura delle indennità spettanti alla ditta esproprianda, con successivo provvedimento del Responsabile del IV settore.
- 5) di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 130 DEL 2004

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il responsabile del VI Settore, Arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

- l'ASL FG/1, dipartimento di prevenzione N.O.V.I.S., polizia sanitaria, in data 23/06/2004 provvedeva a sequestrare l'area di interesse pubblico di circa 5.000 mt. sita alla Via Lauro, sulla quale insistevano rifiuti inerti e materiale di scavo, pneumatici ed elettrodomestici accantonati abusivamente;
- con provvedimento del 29/06/04 il G.I.P. del Tribunale di Lucera convalidava il sequestro operato dal N.O.V.I.S.;

Considerato che il Comune di San Nicandro Garganico è sprovvisto di un formale servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti inerti da costruzione e demolizione ai sensi del D.Lgs. 5/2/97 n. 22 (Decreto Ronchi);

- che allo scopo di evitare l'abusivo abbandono di rifiuti inerti nel territorio di San Nicandro Garganico risulta necessario provvedere a tale servizio tramite ditte e centri autorizzati;
- che l'urgenza a provvedere impone l'immediata stipula di una convenzione con una ditta autorizzata;

Rilevato che la ditta RECinert ha trasmesso al Comune una bozza di convenzione per il servizio di che trattasi ai seguenti patti e condizioni:

- cassone scarrabile – modello "maxi" da mc. 17 x 2 – locazione annuale – costo mensile Euro 450,00 oltre IVA al 20%;
- contributo costo di conferimento materiale per tonnellata Euro 7,10;
- per ogni prelievo, verrà riconosciuto un contributo per le spese di trasporto determinato pari ad Euro 130,00 ad esclusione dei primi quattro prelievi annui che saranno gratis e quindi a costo zero;
- durata della convenzione anni 3;
- nessun deposito cauzionale;

Ritenuto dover accedere alla convenzione e demandare al Capo VI Settore Manutenzione ogni ulteriore adempimento in esecuzione della presente, compresa l'individuazione del sito, le autorizzazioni richieste dalla legge etc.;

Con voti unanimi



DELIBERA

1. Di istituire il servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti inerti da Costruzione e Demolizione (C & D) ai sensi del D.Lgs. 5/2/97 n. 22 (Decreto Ronchi);
2. Di approvare la convenzione con la ditta RECinert, allegata alla presente delibera, dando atto che si procede in via d'urgenza allo scopo di evitare l'abusivo abbandono di tali rifiuti nel territorio di San Nicandro Garganico, ed evitare gravi danni all'ambiente;
3. Di dare atto che le relative spese verranno recuperate da coloro che usufruiranno del servizio;
4. Di demandare al Capo VI Settore Manutenzione ogni ulteriore adempimento in esecuzione della presente, compresa l'individuazione del sito, la progettazione e la realizzazione dell'isola comunale, le eventuali autorizzazioni richieste dalla legge etc.;
5. Di impegnare la somma di Euro 1.000,00 a carico del cap. 1746 del B.E.F. 2004 per la realizzazione dell'isola comunale da eseguirsi in economia a cura della squadra manutenzioni;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.